



Modello IVA 2018

12 Febbraio 2018
Serena Paone
Dottore Commercialista, Roma





- Quadro VE
 - Quadro VC
 - Quadro VF
 - Quadro VH
 - Quadro VN
 - Quadro VL
 - Quadro VI
 - Quadro VF
- Esportatore abituale
- Correzione liquidazione periodica
- Dichiarazioni integrative ultrannuali
- Fornitore dell'esportatore abituale
- Prospetto D – n.5



Esportatore abituale





Status di esportatore abituale

- ❖ Acquisiscono lo status di esportatore abituale i contribuenti che nell'anno solare precedente ovvero negli ultimi dodici mesi hanno registrato cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al **10%** del volume d'affari.
- ❖ Non si tiene conto *delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*

OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND

VOLUME D'AFFARI

> 10%

(CESSIONI DI BENI IN TR. ART 7-BIS DPR 633/1972 + OP ART. 21 C. 6-BIS DPR 633/1972)

Rif.: art 8 c.1 lett. c e c.2, d.P.R. 633/1972, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 d.P.R. 7 dicembre 2001, n.435



Status di esportatore abituale

Possono acquisire lo status di “esportatore abituale” anche i soggetti passivi non residenti che hanno nominato in Italia un rappresentante fiscale o che si sono identificati direttamente (Ris. 102/E, 21 giugno 1999).

Non possono effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA con utilizzo di plafond:

- I soggetti IVA che hanno iniziato l'attività limitatamente al primo anno.
- I produttori agricoli in regime speciale di cui all'art.34 del d.P.R.n.633/72.



Operazioni attive che generano Plafond

OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND	
Esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari)	♦ Art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972
Cessioni di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all'esportazione entro 90 giorni dalla consegna	♦ Art. 8, comma 1, lett. b), D.P.R. 633/1972
Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione fuori dalla UE	♦ Art. 50-bis, comma 4, lett. g), D.L. n. 331/1993
Cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro Stato UE	♦ Art. 50-bis, comma 4, lett. f), D.L. n. 331/1993
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa	♦ Art. 8-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
Servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa	♦ Art. 9, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
Cessioni e prestazioni a residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano	♦ Art. 71, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
Cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati o accordi internazionali (basi Nato, ambasciate, ecc.)	♦ Art. 72, D.P.R. n. 633/1972
Cessioni intracomunitarie di beni non imponibili (comprese le operazioni triangolari)	♦ Art. 41, D.L. n. 331/1993
Triangolazione UE promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro (es.: una ditta italiana effettua una cessione a una ditta francese ma su incarico della ditta francese consegna la merce a una ditta tedesca)	♦ Art. 41, D.L. n. 331/1993
Triangolazione UE promossa da soggetto passivo nazionale (es.: una ditta tedesca effettua una cessione ad una ditta italiana ma consegna la merce a una ditta francese su incarico della ditta italiana)	♦ Art. 41, D.L. n. 331/1993
Triangolazioni nazionali (es.: operatore italiano effettua una cessione di beni ad altro operatore nazionale, con consegna ad operatore comunitario)	♦ Art. 58, comma 1, D.L. 331/1993
Margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati	♦ Art. 37, comma 1, D.L. n. 41/1995



L'ammontare del plafond dipende dall'ammontare complessivo delle operazioni non imponibili registrate:

❖ Nell'anno solare precedente (plafond fisso)

❖ Nei 12 mesi precedenti (plafond mobile).

- Con il metodo del plafond mobile **l'ammontare del plafond** di cui si dispone è dato **dalla differenza tra le operazioni non imponibili registrate nei 12 mesi precedenti e il relativo progressivo utilizzo**. Nel mese in cui si verificano i primi acquisti agevolati, il **progressivo utilizzo** è dato dalla **differenza tra gli acquisti in sospensione effettuati nel mese e le operazioni non imponibili relative al 13° mese precedente**.
- Il metodo del plafond fisso è certamente più facile da gestire rispetto al plafond mobile in quanto sia la verifica dello status di esportatore abituale che la determinazione del plafond annuale utilizzabile vengono effettuate una sola volta l'anno.



In base all'art. 8, comma 2, del d.P.R n. 633/72, i contribuenti che intervengono in una triangolazione in qualità di primo cessionario/secondo cedente possiedono un plafond utilizzabile:

- ❖ integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna.
(**PLAFOND VINCOLATO**).
- ❖ nei limiti della differenza tra il plafond complessivo di cui dispongono e l'ammontare delle cessioni di beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno senza IVA, in quanto esportate in triangolazione, per gli acquisti di altri beni o servizi (**PLAFOND LIBERO**).



- IT1 vende a IT2 merce per € 10.000,00;
- IT2 cede a sua volta la merce a FR per € 11.000,00; la merce è trasportata in Francia da IT1 su incarico di IT2.

La prima cessione da IT1 a IT2 è non imponibile ai sensi dell'art. 58, comma 1, D.L. 331/1993; la successiva cessione da IT2 a FR è una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/1993.

	Plafond libero	Plafond vincolato Utilizzabile per acquistare beni da esportare nello stato originario entro sei mesi dalla data in cui sono stati consegnati.
<i>IT1 vende a IT2 (n.i.art 58, D.L.331/1993)</i>	10.000	-
<i>IT2 vende a FR per € 11.000 (Cess.Intrac.n.i. art. 41 D.L.331/1993)</i>	1.000	10.000

IT1 dispone di un plafond di € 10.000,00, liberamente utilizzabile.

IT2 dispone di un duplice plafond:

- € 1.000,00 liberamente utilizzabile;
- €10.000,00 (pari al corrispettivo dei beni acquistati) ad utilizzo vincolato.



Obblighi esportatore abituale

L'esportatore abituale deve:

- ❖ emettere la dichiarazione d'intento;
- ❖ numerare progressivamente per ogni anno solare le dichiarazioni d'intento emesse;
- ❖ registrare le dichiarazioni d'intento emesse in un apposito registro delle dichiarazioni d'intento emesse o in una sezione del registro IVA vendite;
- ❖ comunicare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento esclusivamente per via telematica e consegnare copia della ricevuta al fornitore unitamente alla dichiarazione d'intento;
- ❖ compilare il quadro VC della dichiarazione IVA.



DICHIARAZIONE D'INTENTO

**DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

Numero	Partita
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Attribuito dal dichiarante	
Numero	Anno
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Attribuito dal fornitore o prestatore	

DATI DEL DICHIARANTE			
Codice fiscale	Partita IVA		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
giorno : mese : anno	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE			
Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Cognome	Nome	Sesso (M/F)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
giorno : mese : anno	<input type="text"/>	<input type="text"/>	



Dichiarazione d'intento

Tipo	A1	Fisso <input type="checkbox"/>	Mobile <input type="checkbox"/>				
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	A2	Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="checkbox"/>	Esportazioni <input type="checkbox"/>	Cessioni intracomunitarie <input type="checkbox"/>	Cessioni verso San Marino <input type="checkbox"/>	Operazioni assimilate <input type="checkbox"/>	Operazioni straordinarie <input type="checkbox"/>

Se la dichiarazione annuale IVA non è stata ancora presentata occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 del rigo A2, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond:

- ❖ la casella 2, per le esportazioni di beni (art. 8, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 633/72);
- ❖ la casella 3, per le cessioni intracomunitarie di beni;
- ❖ la casella 4, per le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi;
- ❖ la casella 5, per le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione.




Dichiarazione IVA





Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1	,00	4	,00	
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	5	,00	
	VE22		,00	10	,00	
	VE23		1.018.790,00	22	224.134,00	
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)	1.018.790,00		224.134,00	
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00	
	VE26	TOTALE (VE24 ± VE25)			224.134,00	
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1 7.388.690,00			
	VE30	Esportazioni	2 6.409.317,00	Cessioni intracomunitarie	3 321.578,00	
		Cessioni verso San Marino	4 ,00	Operazioni assimilate	5 657.795,00	
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	1.371.529,00			
	VE32	Altre operazioni non imponibili	,00			
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)	7.533,00			
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	2.940.362,00			
	VE35	Operazioni con applicazione del reverse charge		1 ,00		
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2 ,00	Cessioni di oro e argento puro	3 ,00	
		Subappalto nel settore edile	4 ,00	Cessioni di fabbricati	5 ,00	
		Cessioni di telefoni cellulari	6 ,00	Cessioni di prodotti elettronici	7 ,00	
		Prestazioni comparto edile e settori connessi	8 ,00	Operazioni settore energetico	9 ,00	
		VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	,00		
			Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1 ,00		
	VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	2 ,00			
VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00				
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017	,00				
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00				
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	12.726.904,00			

$$\begin{aligned}
 &7.388.690 \\
 &\hline
 &(12.726.904 - 2.940.362) \\
 &= \\
 &9.786.542
 \end{aligned}$$



75,50% > 10%





Operazioni che concorrono alla formazione del plafond				I	
	Esportazioni		Cessioni intracomunitarie		,00
VE30	2	,00	3	,00	
	Cessioni verso San Marino		Operazioni assimilate		
	4	,00	5	,00	

- Cessioni all'esportazione art. 8 c1 e c2 D.P.R. 633/1972
- Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dall'UE (art. 50-bis, comma 4, lettera g), D.L. n. 331/1993

- Cessioni intracomunitarie (art. 41 c1 e c2 D.L.331/1993)
- Cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione in altro Paese membro (art. 50-bis, c. 4, l. f), D.L. 331/1993

- Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art.8-bis c1,D.P.R.633/1972)
- Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, c1, D.P.R. n. 633/1972)
- Operazioni non imponibili effettuate con org. internazionali o in base a trattati e accordi internazionali (art. 72 D.P.R. 633/1972)
- Margine delle operazioni non imponibili relative ai beni usati (art. 37 c1 D.L. 41/1995).
- Triangolazioni nazionali (art. 58, c1, D.L.331/1993)



VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	,00
VE32 Altre operazioni non imponibili	,00

Operazioni non rilevanti (riga VE32)

Cessioni a viaggiatori extracomunitari	art. 38- <i>quater</i> , comma 1, D.P.R. 633/1972
Cessioni di beni destinati ad essere introdotti in depositi IVA	art. 50- <i>bis</i> , comma 4, lettere c) e d), D.L.331/1993
Cessioni di beni custoditi in un deposito IVA e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni ivi custoditi	art. 50- <i>bis</i> , comma 4, lettere e) e h) D.L.331/1993
Trasferimenti da un deposito IVA ad un altro	art. 50- <i>bis</i> , comma 4, lettera i), D.L. 331/1993
Quota-parte dei corrispettivi che non costituisce "margine" nelle cessioni di beni usati e coincide con il prezzo di acquisto	art. 37, comma 1, D.L. 331/1993
Prestazioni di servizi rese al di fuori dell'Unione europea da agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale di cui al D.M. n. 340/1999	art. 74- <i>ter</i> , D.P.R. 633/1972
Cessioni relative a beni in transito doganale nel territorio dello Stato o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale	



L'esportatore abituale può utilizzare il plafond disponibile per acquistare beni e servizi in sospensione d'imposta.

Tutti i beni e servizi qualunque sia la loro destinazione, possono essere acquistati o importati utilizzando il plafond disponibile.

Eccezioni:

- ❖ fabbricati e aree fabbricabili;
- ❖ beni e servizi con IVA oggettivamente indetraibile (art. 19bis 1 DPR 633/72).

Circolare 145/E 10 giugno 1998 –

*Plafond vs Acquisti con IVA
indetraibile*

0-1



Circolare 27/E del 7 nov. 2017 – Plafond VS Split Payment 1-0

*Stante l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina della scissione dei pagamenti si ritiene, altresì, di precisare che il meccanismo della scissione dei pagamenti **NON** è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto passivo acquirente intende avvalersi, sussistendone i requisiti, della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell'imposta, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972[...]. In tal modo, i soggetti c.d. esportatori abituali che già, in considerazione dell'attività posta in essere, si trovano in una posizione creditoria IVA, potranno utilizzare il cd. plafond disponibile e conseguentemente il fornitore dovrà emettere la fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 8, comma 1.*

Circolare 14/E, 27 marzo 2015 – Plafond VS Reverse-Charge 0-1

In merito all'applicazione della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell'imposta, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972, si precisa che, qualora la lettera di intento inviata dall'esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell'inversione contabile, di cui all'articolo 17, comma 6, del medesimo DPR n. 633, relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria.

*Tali operazioni, pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 e non ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del medesimo DPR n. 633. **Conseguentemente, per tali operazioni non potrà essere utilizzato il plafond.***



VF- ACQUISTI CON PLAFOND

L'esportatore abituale, indica gli acquisti effettuati con utilizzo del plafond all'interno del quadro VF

VF14 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond				,00	
		Imponibile		Imposta	
Acquisti intracomunitari		1	,00	2	,00
VF26	Importazioni	3	,00	4	,00
		con pagamento IVA		senza pagamento IVA	
Acquisti da San Marino		5	,00	6	,00
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):					
VF27	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni	
	,00	,00	,00	,00	

Include anche le importazioni senza pagamento d'imposta

Operazioni registrate



Utilizzi in base al *momento di effettuazione (CM 73-400112/1984)*. Il totale potrebbe divergere da quanto indicato in VF14.

QUADRO VC	PLAFOND UTILIZZATO				ANNO IMPOSTA 2017		ANNO IMPOSTA 2016	
		1 ALINTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESORTAZIONI	
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	VC1	GEN	,00	,00	,00	,00	,00	
ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE	VC2	FEB	,00	,00	,00	,00	,00	
	VC3	MAR	,00	,00	,00	,00	,00	
	VC4	APR	,00	,00	,00	,00	,00	
	VC5	MAG	,00	,00	,00	,00	,00	
	VC6	GIU	,00	,00	,00	,00	,00	
	VC7	LUG	,00	,00	,00	,00	,00	
	VC8	AGO	,00	,00	,00	,00	,00	
	VC9	SET	,00	,00	,00	,00	,00	
	VC10	OTT	,00	,00	,00	,00	,00	
	VC11	NOV	,00	,00	,00	,00	,00	
	VC12	DIC	,00	,00	,00	,00	,00	
	VC13	TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	
	VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2017				1	,00	
		Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2017		3	<input type="checkbox"/> SOLARE	3	<input type="checkbox"/> MENSILE	

Solo in caso di Plafond mobile

Quadratura VE30

Quadratura con VE 50 (-VE34)

Metodo adottato

Plafond al 1.01.2017



QUADRO VC

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI
ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE

		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2017		ANNO IMPOSTA 2016			
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOML.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI		
VC1	GEN	646.918,00	,00	210.204,00	206.188,00	,00	,00		
VC2	FEB	54.203,00	,00	1.231.013,00	697.613,00	,00	,00		
VC3	MAR	28.466,00	,00	290.170,00	242.089,00	,00	,00		
VC4	APR	138.865,00	,00	373.519,00	261.701,00	,00	,00		
VC5	MAG	51.605,00	3.088,00	267.065,00	206.987,00	,00	,00		
VC6	GIU	25.445,00	,00	759.901,00	304.517,00	,00	,00		
VC7	LUG	5.890,00	1.358,00	1.041.022,00	683.609,00	,00	,00		
VC8	AGO	50.120,00	,00	431.053,00	431.053,00	,00	,00		
VC9	SET	,00	9.522,00	427.021,00	390.419,00	,00	,00		
VC10	OTT	31.239,00	,00	936.970,00	842.970,00	,00	,00		
VC11	NOV	154.578,00	,00	1.623.765,00	1.413.475,00	,00	,00		
VC12	DIC	173.116,00	17.179,00	2.194.839,00	1.708.069,00	,00	,00		
VC13	TOTALE	1.360.445,00	31.147,00	9.786.542,00	7.388.690,00	,00	,00		
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2017					1	5.445.663,00		
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2017					2	<input checked="" type="checkbox"/> SOLARE	3	<input type="checkbox"/> MENSILE

Da Dich IVA per l'anno 2016

Sez. 4 - Altre operazioni

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	7.388.690,00
VE30	Esportazioni	2	6.409.317,00
	Cessioni intracomunitarie	3	321.578,00
VE30	Cessioni verso San Marino	4	,00
	Operazioni assimilate	5	657.795,00

Sez. 5 - Volume d'affari

VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	12.726.904,00
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	2.940.362,00
VF14	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	1.352.343,00

12.726.904 - 2.940.362 = 9.786.542



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Periodo d'imposta 2017

QUADRI VH-VM-VK-VN
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE E VERSAMENTI
IMMATRICOLAZIONE AUTO UE, SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE

Mod. N.

--	--

QUADRO VH
VARIAZIONI
DELLE COMUNICAZIONI
PERIODICHE (*)

		1	CREDITI	2	DEBITI	3	Subfornitori	Liquidazione anticipata
VH1	Gennaio		,00		,00			
VH2	Febbraio		,00		,00			
VH3	Marzo		,00		,00			
VH4	I TRIMESTRE		,00		,00		4	
VH5	Aprile		,00		,00			
VH6	Maggio		,00		,00			
VH7	Giugno		,00		,00			
VH8	II TRIMESTRE		,00		,00			
VH9	Luglio		,00		,00			
VH10	Agosto		,00		,00			
VH11	Settembre		,00		,00			
VH12	III TRIMESTRE		,00		,00			
VH13	Ottobre		,00		,00			
VH14	Novembre		,00		,00			
VH15	Dicembre		,00		,00			
VH16	IV TRIMESTRE		,00		,00			
VH17	Acconto dovuto						,00	Metodo



- Il quadro VH va compilato allo scopo di inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (Risoluzione 28 luglio 2017, n. 104).
- In tal caso, **vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.**
- Nel caso particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la **compilazione senza dati del quadro VH** occorre comunque barrare la casella "VH" posta in calce al quadro VL nel riquadro "Quadri compilati".
- Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel quadro VH questo non va compilato.



- ❖ colonna 1 “**Crediti**” va riportato l’ammontare del credito IVA risultante dalle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali);
- ❖ colonna 2 “**Debiti**” viene richiesta l’indicazione dell’IVA dovuta risultante dalle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), anche se l’importo non è stato effettivamente versato.
- ❖ Non deve essere riportata l’indicazione dell’eventuale ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la compilazione **dei rigi VH15 (e VH16)**, si precisa che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto



Il contribuente si accorge di aver compilato in maniera errata la liquidazione periodica del 1 trimestre.

Per il mese di Marzo ha indicato un maggior credito per Euro 1.000.

- ❖ Provvede a correggere l'errore direttamente in dichiarazione annuale IVA senza necessità di invio della comunicazione errata.
- ❖ Versa la sanzione di € $500/8 = 62,50$ con ravvedimento operoso.
- ❖ Compila il quadro VH.





QUADRO VH
VARIAZIONI
NELLE COMUNICAZIONI
PERIODICHE (*)

		CREDITI	DEBITI	Subfornitori	Liquidazione anticipata
VH1	Gennaio	99.200,00	,00		
VH2	Febbraio	29.747,00	,00		
VH3	Marzo	88.755,00	,00		
VH4	I TRIMESTRE	,00	,00		4
VH5	Aprile	100.569,00	,00		
VH6	Maggio	146.992,00	,00		
VH7	Giugno	119.799,00	,00		
VH8	II TRIMESTRE	,00	,00		
VH9	Luglio	130.886,00	,00		
VH10	Agosto	147.077,00	,00		
VH11	Settembre	173.024,00	,00		
VH12	III TRIMESTRE	,00	,00		
VH13	Ottobre	213.871,00	,00		
VH14	Novembre	257.296,00	,00		
VH15	Dicembre	301.603,00	,00		
VH16	IV TRIMESTRE	,00	,00		
VH17	Acconto dovuto			,00	Metodo





Rigo VL30, indicare:

- nel **campo 2**, l'ammontare complessivo dell'IVA periodica dovuta; tale importo corrisponde alla somma degli importi dell'IVA indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al 2017 (senza considerare gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo VP14 ma non versati in quanto non superiori a 25,82 euro). A tale ammontare va sommato anche l'importo dell'acconto dovuto indicato nel rigo VP13 del predetto modello. In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, indicare gli importi inseriti nel quadro VH. Il presente campo non va compilato da parte delle società che hanno partecipato alla procedura di liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno. In caso, invece, di partecipazione per una parte dell'anno va indicato solo l'ammontare complessivo dell'IVA dovuta risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate dopo l'uscita dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo;
- nel **campo 3**, il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA (vedi in Appendice) e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2017. Si precisa che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "Sezione erario" dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad IVA), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo:
 - da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
 - da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4;
 - 6013 e 6035 per l'acconto;
 - da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture.

Nel caso particolare di società controllata partecipante alla liquidazione IVA di gruppo uscita dal gruppo dopo il termine finale stabilito per il versamento dell'acconto IVA, la stessa deve comprendere nel presente campo l'importo dell'acconto versato per suo conto dall'ente o società controllante già indicato nel rigo VK36;

- nel **campo 1**, il maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.

QUADRO VL		DEBITI	CREDITI
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ19)	363.840,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		595.272,00
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		231.432,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2016 o credito annuale non trasferibile (*)		70.171,00
	di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		,00



VL30 Ammontare IVA periodica	1		
			,00
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata
	2	,00	3 ,00



Splafonamento 1/5

- La responsabilità circa la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art.8, c.2, del d.p.r. n.633/1972 - e quindi anche relativamente alla capienza del plafond disponibile - grava unicamente sull'esportatore abituale.
- Qualora il soggetto avente lo *status* di esportatore abituale, nell'utilizzo del plafond effettui acquisti ed importazioni per un ammontare superiore all'importo disponibile, l'art.7, c.4, del d. Lgs.18 dicembre 1997, n.471 prevede, esclusivamente a carico di tale soggetto, l'applicazione di una sanzione amministrativa variabile dal 100 al 200 per cento dell'imposta.
- Se lo splafonamento dipende dalla mancata esportazione da parte del cessionario/commissionario entro 90 gg dall'acquisto, la sanzione è ridotta alla metà e non si applica se l'imposta è versata entro 30gg dalla scadenza del termine per l'esportazione previa regolarizzazione della fattura.
- È possibile utilizzare il ravvedimento operoso.



Splafonamento 2/5

1) richiesta di emissione delle note di variazione in aumento al proprio cedente;

- L'esportatore abituale versa sanzione e interessi
- Annota la nota di debito nel registro IVA acquisti

ta in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF-14. **Nell'ipotesi di regolarizzazione dell'utilizzo del plafond oltre il limite disponibile mediante la richiesta di variazione in aumento ai sensi dell'art. 26, ai fini della detrazione, l'imponibile e l'imposta risultanti dalla fattura emessa dal fornitore o prestatore devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all'aliquota applicata e, conseguentemente, l'importo della fattura in precedenza emessa dal fornitore in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF14 (in merito alle procedure utilizzabili per regolarizzare la violazione di cui trattasi confronta anche la risoluzione n. 16/E del 6 febbraio 2017).**

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
/F1		,00	2		,00
/F2		,00	4		,00
/F3		,00	5		,00
/F4		,00	7,3		,00
/F5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta	,00	7,5		,00
/F6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,65		,00
/F7		,00	7,95		,00
/F8		,00	8,3		,00
/F9		,00	8,5		,00
/F10		,00	8,8		,00
/F11		,00	10		,00
/F12		,00	12,3		,00
/F13		,00	22		,00
/F14	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		00		



2) Emissione di autofattura e versamento diretto dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi;

- Autofattura in duplice esemplare
- Versamento imposta, interessi e sanzioni. Per l'imposta, il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione dell'IVA;
- Annotare l'autofattura nel registro degli acquisti
- Presentare un esemplare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate

In dichiarazione:

Regolarizzazione in caso di utilizzo del plafond oltre il limite disponibile. I contribuenti che sulla base delle istruzioni fornite con la circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, hanno provveduto a regolarizzare le operazioni per le quali sia stata rilasciata dichiarazione d'intento oltre il limite del plafond disponibile mediante **emissione di autofattura** e conseguente versamento dell'imposta, utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione dell'IVA, **devono indicare l'ammontare dell'imposta così regolarizzata nel rigo VE25 e comprendere tale versamento nel rigo VL30, sia nel campo 2 sia nel campo 3. Ai fini della detrazione, l'imponibile e l'imposta risultanti dalla predetta autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all'aliquota applicata.** Conseguentemente l'importo della fattura del fornitore o della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata in regime di non imponibilità **non deve essere indicato nel rigo VF14.** Nell'ipotesi di regolarizzazione dell'utilizzo del pla-



Splafonamento 4/5

3) In sede di liquidazione periodica – entro il 31.12 dell'anno in cui si è realizzato lo splafonamento.

- Autofattura entro il 31.12
- Assolvere l'IVA in sede di liquidazione periodica (annotando entro il 31.12 del medesimo anno la maggiore imposta dell'autofattura) ed i relativi interessi.
- Annotare l'autofattura anche nel registro acquisti.
- Effettuare il versamento della sanzione.
- Presentare un esemplare dell'autofattura all'Agenzia delle Entrate.



Agenzia delle Entrate, Ris. 16/E, 6 febbraio 2017

La presentazione dell'autofattura al competente ufficio costituisce l'adempimento finale della procedura di regolarizzazione.

Tale obbligo può essere assolto anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell'imposta, e al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisiti, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l'imposta a debito o a credito relativa all'anno in cui la violazione è stata regolarizzata.

La presentazione in ufficio dell'autofattura in un momento successivo all'esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA, non pregiudica, infatti, il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate



Il fornitore dell'esportatore abituale

Il fornitore deve:

- ❖ verificare la correttezza delle dichiarazioni d'intento ricevute;
- ❖ verifica l'avvenuta trasmissione all'A. d. E. sul sito
- ❖ numerare progressivamente per ogni anno solare le dichiarazioni d'intento ricevute;
- ❖ registrare le dichiarazioni d'intento ricevute in un apposito registro delle dichiarazioni d'intento ricevute o in una sezione del registro IVA vendite
- ❖ emettere fattura non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) DPR 633/72 indicando il numero e data della dichiarazione d'intento relativa.



Il fornitore dell'esportatore abituale

Il fornitore dell'esportatore abituale:

- ❖ Riepiloga le cessioni effettuate senza addebito d'imposta nel rigo VE31
- ❖ Riepiloga le dichiarazioni d'intento ricevute nel quadro VI

VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento

,00

QUADRO VI
DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente

Partita IVA

1

VI1
Numero protocollo

2

1

VI2

2



Dichiarazioni integrative Quadro VN





Dichiarazioni integrative

- A seguito delle modifiche introdotte dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 al d.P.R. 322/1998 (art. 8 c. 6-bis), la dichiarazione validamente presentata può essere corretta o integrata, sia a favore del contribuente che a favore dell'Erario, fino alla scadenza dei termini per l'accertamento previsti dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/72:
 - ❖ **31 dicembre del quinto anno** successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
 - ❖ La dichiarazione presentata per il periodo d'imposta 2017, pertanto, potrà essere modificata con dichiarazione integrativa da presentare entro **il 31 dicembre 2023**.



Dichiarazioni integrative

- ❖ L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa presentata **entro** il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere, a discrezione del contribuente:
 - portato in **detrazione** in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale;
 - utilizzato in **compensazione** attraverso il Mod. F24;
 - richiesto a **rimborso** (se ricorrono le condizioni)

- ❖ Diversamente, se la dichiarazione integrativa è presentata **oltre** il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito risultante può essere, a discrezione del contribuente:
 - utilizzato in **compensazione** attraverso il Mod. F24, per eseguire il versamento di **debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa**;
 - richiesto a **rimborso** (se ricorrono le condizioni).





- Chiarimenti Telefisco 2018

INTEGRATIVE A CATENA NON CONSENTITE

- Domanda:

Un contribuente che deve rettificare a proprio favore una dichiarazione oltre il termine di presentazione del modello relativo al periodo d'imposta successivo, può utilizzare la cosiddetta integrativa "a catena", così da riportare il credito nella dichiarazione integrativa più vicina (entro l'anno) e quindi usare subito il credito in compensazione? Il Dl 193/2016 ha modificato i commi 8 e 8bis dell'articolo 2 Dpr 322/1998 equiparando l'utilizzabilità delle integrative a favore con quelle a sfavore entro il termine per l'accertamento del periodo d'imposta oggetto di integrazione. L'unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (integrative "ultrannuali") riguarda il momento di utilizzabilità del credito emergente. Il comma 8bis, infatti, prevede che il relativo credito possa essere usato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997 (compensazione orizzontale in F24), "per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa". Viceversa, per le integrative "entro l'anno" il relativo credito risulta immediatamente utilizzabile.



Dichiarazioni integrative

- **Risposta:**

L'articolo 5 del Dl n. 193 del 2016, ha modificato l'articolo 2, commi 8 e 8bis del Dpr n. 322 del 1998, unificando i termini di presentazione della dichiarazione integrativa ai fini delle imposte dirette ed Irap a favore con quella a sfavore: entrambe le dichiarazioni, infatti, possono ora essere presentate entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento di cui all'articolo 43 del Dpr n. 600 del 1973. Analoga previsione è contenuta nell'articolo 8 del citato Dpr n. 322 del 1998, ai fini Iva. Tuttavia, le richiamate disposizioni prevedono che, mentre il credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo, può essere utilizzato in compensazione già a partire dal giorno successivo all'integrazione, quando la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre detto termine (cd integrative "ultrannuali", il maggior credito d'imposta ivi emergente può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del Dlgs n. 241 del 1997, solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa (cfr articolo 2, comma 8bis e articolo 8, comma 6quater).

Quindi il limite temporale all'utilizzo in compensazione dei maggiori crediti emergenti dalle dichiarazioni "ultrannuali", non può essere superato attraverso l'integrazione "a catena" di tutte le dichiarazioni, a partire da quella in cui è stato commesso l'errore fino all'ultima dichiarazione utile, non essendo tale procedimento conforme alle nuove regole di integrazione disposte dalle norme di riferimento sopra richiamate.



Dichiarazioni integrative

▪ Domanda

Il credito da integrativa a favore "lunga" (cioè trasmessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo) presentata nel 2017 è utilizzabile dal 1° gennaio 2018? Il Dl 193/2016 ha modificato i commi 8 e 8bis dell'articolo 2 del Dpr 322/1998, equiparando l'utilizzabilità delle integrative a favore con quelle a sfavore entro il termine per l'accertamento del periodo d'imposta oggetto di integrazione. L'unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (integrative "ultrannuali") riguarda il momento di utilizzabilità del credito emergente. Il comma 8bis, infatti, prevede che il relativo credito possa essere usato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997 (compensazione orizzontale in F24), «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa ». Tuttavia, le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi 2017 obbligavano il contribuente che avesse presentato una dichiarazione integrativa "ultrannuale" nel 2016 ad utilizzare il credito emergente per compensare prioritariamente il saldo Irpef/Ires o Irap risultante dalla dichiarazione e, solo successivamente, l'eventuale credito che fosse residuo sarebbe divenuto liberamente utilizzabile ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997.



DI1	1	Codice fiscale	2	Codice tributo	3	Periodo d'imposta	4	Errori contabili	5	Maggior credito
								,00		,00

25. QUADRO DI - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2017, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, come modificato dall'art. 5 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Unico 2014 relativa al 2013 presentata nel 2017).

- in **colonna 5**, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX. Il predetto risultato relativo alle ritenute alla fonte va riportato nel rigo RZ43 colonna 4 del quadro RZ.

	Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
RX1 IRES	1 _____,00	2 _____,00	3 _____,00

Se è stato compilato almeno un rigo del quadro DI con il codice tributo 2003 (IRES), l'importo da riportare nella colonna 1 del quadro RX1 deve essere preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 5 del quadro DI. Nel caso in cui detto credito risulti maggiore dell'imposta a debito la differenza, in valore assoluto, va riportata nella colonna 2 del rigo RX1.



Dichiarazioni integrative

- Risposta

Oggi è possibile integrare una dichiarazione entro il termine per l'accertamento del periodo d'imposta oggetto di integrazione. L'unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (cd integrative "ultrannuali") riguarda il momento di utilizzabilità del credito emergente. L'articolo 2, comma 8bis, e l'articolo 8, comma 6 quater, infatti, prevedono che il relativo credito - qualora non sia chiesto a rimborso - debba essere riportato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa e possa essere usato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997 «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».



Dichiarazioni integrative

Ciò detto, il credito emergente dalla dichiarazioni integrative "ultrannuali" è utilizzabile in compensazione già a partire **dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione** delle medesime (nell'esempio proposto, già a partire dal 1° gennaio 2018), non essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta in cui è stata eseguita l'integrazione (nel caso di specie la dichiarazione annuale per l'anno 2017).

Tuttavia, si deve tenere conto che il credito in parola, per effetto del riporto nella dichiarazione relativa all'anno in cui è avvenuta l'integrazione, partecipa alla liquidazione della relativa imposta, determinando, a seconda dei casi, un minore debito d'imposta (per effetto dello scomputo interno alla dichiarazione) oppure una maggiore eccedenza a credito.

Pertanto, prima di procedere all'utilizzo del credito in compensazione esterna nel modello F24, è opportuno considerare l'eventuale effetto compensativo interno alla dichiarazione.



- Il quadro VN deve essere compilato da coloro che nell'anno 2017 hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (*Es. dichiarazione IVA 2015, relativa all'anno 2014, presentata nel 2017*).
- Il quadro serve per:

- ❖ Creare un collegamento tra la dichiarazione relativa all'anno per il quale occorre operare la rettifica e la dichiarazione per l'anno d'imposta 2017.
- ❖ Evitare di dover intervenire sulle dichiarazioni già presentate



QUADRO VN	Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	1	2	3	4	5
VN1	2014		3.500,00		
VN2			,00		
VN3			,00		
VN4			,00		

colonna 1

l'anno per cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;

colonna 2

da barrare da parte della società controllante di un gruppo IVA qualora il credito, emerge dal prospetto IVA 26 PR di una dichiarazione integrativa presentata nel 2017 relativa al medesimo gruppo IVA;

colonna 3

il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa;

colonna 4

il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa qualora diverso dal soggetto che l'ha presentata (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell'incorporata sia stata presentata dall'incorporante);

colonna 5

in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha presentato la dichiarazione integrativa.



Il maggior debito/minor credito scaturente dalla dichiarazione integrativa e riportato nel quadro VN dovrà essere riportato: nel rigo VL11 o nel rigo VW28 nel caso di liquidazione di IVA di gruppo

QUADRO VN		Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
		1	2	3	4	5
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	VN1	2014		3.500,00		
	VN2			,00		
	VN3			,00		
	VN4			,00		

(*) Il quadro VH va compilato solo nel caso in cui si intenda inviare/integrare /correggere i dati omessi /incompleti/errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA

VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98					1	3.500,00
					Gruppo IVA (*)	2	,00



L'importo così indicato concorre alla formazione dei righi VL38 « Totale IVA dovuta» e VL39 «Totale IVA a credito».

QUADRO VL		DEBITI	CREDITI
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ19)	363.840,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		595.272,00
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		231.432,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2016 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		70.171,00 ,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00	
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98		3.500,00
		Gruppo IVA (*)	,00
	ovvero		
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + rigi da VL24 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL23)]		305.103,00
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
	VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
	VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00	
	VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00	
	VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00	
	VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		305.103,00
	VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00



VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	Gruppo IVA (*)	1	3.500,00
			2	,00
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 449.				
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione			305.103,00
	Importo ceduto a seguito di opzione	Codice fiscale consolidante	2	

- Il credito indicato nel rigo VX5, per la parte eventualmente derivante dal rigo VL11, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del d.P.R. n. 322 del 1998).



Quadro VF – prospetto D





- L'art. 19 prevede che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento alle condizioni di detraibilità esistenti al momento in cui lo stesso è sorto e la misura della detrazione resta ancorata a tale momento prescindendo dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione viene esercitato. *Pertanto, relativamente agli acquisti effettuati in anni precedenti ma registrati nell'anno cui si riferisce la dichiarazione annuale, qualora la percentuale di detrazione applicabile nell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto sia differente rispetto a quella da applicare nell'anno 2017 si rende necessario calcolare l'imposta ammessa in detrazione per entrambi gli anni di riferimento.*
- La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere compresa in aumento o in diminuzione dell'eventuale importo indicato nel rigo VF70.



Art. 19, comma 1	5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti	
------------------	---	--	--

È previsto un apposito rigo per ogni tipologia di rettifica disciplinata dall'art. 19-bis2, e un rigo per la correzione della detrazione spettante in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti ai sensi dell'art. 19, comma 1.

I relativi importi devono essere indicati con il segno (+) o (–) a seconda che si tratti di un aumento o di una diminuzione della detrazione.



Esempio 1

Coloro che nell'anno precedente hanno svolto un'attività che ha dato luogo al pro-rata per operazioni esenti, devono applicare provvisoriamente per l'anno in corso la medesima percentuale di detrazione dell'anno precedente.

- ❖ Fattura passiva 2016 registrata nel 2017, IVA 150.000
- ❖ Pro-rata definitivo 2016 = 95%
- ❖ Pro-rata provvisorio 2017= 95%
- ❖ Pro-rata definitivo 2017=90%
- IVA provvisor. detratta 2017: $150.000 * 95\% = 142.500$





SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

• agenzie di viaggio	1	<input type="checkbox"/>	• associazioni operanti in agricoltura	5	<input type="checkbox"/>
• beni usati	2	<input type="checkbox"/>	• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	<input type="checkbox"/>
• operazioni esenti	3	<input checked="" type="checkbox"/>	• attività agricole connesse	7	<input type="checkbox"/>
• agriturismo	4	<input type="checkbox"/>	• imprese agricole	8	<input type="checkbox"/>

SEZ. 3-A

Operazioni esenti

		Imponibile		Imposta	
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	<input type="text" value=""/>	2	<input type="text" value=""/>
VF32	Se per l'anno 2017 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>		
VF33	Se per l'anno 2017 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>		
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	
1	<input type="text" value=""/>	2	<input type="text" value=""/>	3	4
	,00	,00	,00		,00
VF34	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	
5	<input type="text" value=""/>	6	7	8	
	,00	,00	,00		,00
	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)				9
					<input type="text" value="90"/>
					%
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14				<input type="text" value=""/>
					,00
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				<input type="text" value=""/>
					,00
VF37	IVA ammessa in detrazione				135.000,00



2017

		Senza rettifica	Con rettifica
Pro rata provvisorio	95%	Detratto	Detratto
IVA a debito	198.000,00		
IVA a credito	142.500,00		
	55.500,00	142.500,00	142.500,00
Pro rata definitivo	90%	Detraibile	Detraibile
IVA a debito	198.000,00		
IVA a credito	135.000,00		
	63.000,00	135.000,00	142.500,00
differenza	-7.500,00		
		Conguaglio	Conguaglio
rettifica > IVA det	7.500,00	7.500,00	0,00



		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	
		9	0 %
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14		,00
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis		,00
VF37	IVA ammessa in detrazione	135.000	,00

SEZ. 4

IVA ammessa
in detrazione

VF70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	7.500,00
VF71	IVA ammessa in detrazione	142.500,00

QUADRO VL

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione
dell'IVA dovuta o a
credito per il periodo
d'imposta

		DEBITI	CREDITI
VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ19)	198.000,00	
VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)		142.500,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	55.500,00	
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00

VL30 Ammontare IVA periodica

	IVA periodica dovuta	IVA periodica versata
2	55.500,00	55.500,00

VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*) **00**

VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)	,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito	,00



- Art. 8 c.1 lett c) e c. 2
- D.L. 29 dicembre 1983, n. 746
- d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435

- C. M. 73 del 19 dicembre 1984
- Agenzia delle Entrate, Circ. 145/E del 10 giugno 1998
- Agenzia delle Entrate, Ris. 102/E, 21 giugno 1999
- Agenzia delle Dogane, Circ. n. 8/D del 27 febbraio 2003
- Agenzia delle Entrate, Ris. 124/E del 14 dicembre 2011
- Agenzia delle Entrate, Circ. 31/E del 30 dicembre 2014
- Agenzia delle Entrate, Circ. 14/E del 25 marzo 2015
- Agenzia delle Entrate, Circ. 38/E del 13 aprile 2015
- Agenzia delle Entrate, Ris. 120/E del 22 dicembre 2016

- Agenzia delle Entrate, Circ. 50/E del 12 giugno 2002
- Agenzia delle Entrate, Circ. 12/E del 19 febbraio 2008
- Agenzia delle Entrate, Circ. 12/E del 12 marzo 2010
- Agenzia delle Entrate, Circ. 35/E del 17 dicembre 2013
- Agenzia delle Entrate, Circ. 16/E del 6 febbraio 2017

- Agenzia delle Entrate, Ris. 104 /E, del 28 luglio 2017

- D.L. 193/2016, art. 2
- d.P.R. 322/1998 art. 8
- d.P.R. 633/1972, art. 57
- Assonime, Circ. n. 3 del 2017

- Agenzia delle Entrate, Circ. 1/E del 17 gennaio 2018.





Grazie